

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI MEDICINA E CHIURURGIA D’URGENZA ED ACCETTA-
ZIONE PRESSO I P.S. DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI FRO-
SINONE PER LA DURATA DI 24 MESI**

**REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE FROSINONE**

L’anno ____, il giorno ____ del mese di ____, i Signori:

1. La Dott.ssa Monica Caira, nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Provveditorato ASL FR, nata a Isola Del Liri (FR) il 04/07/1966, domiciliato per la carica nella sede dell’Azienda sita in Frosinone, Via Armando Fabi s.n.c., il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente, partita IVA n. 01886690609;
2. Sig. ____, nato il __/__/__ a ____ (____), CF. ____, residente in ____ (____), alla Via ____ n. ____, procuratore della società ____ con sede legale in ____, via ____ P IVA ____;

rinunciano espressamente e spontaneamente all’assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

che con Deliberazione del Direttore Generale n. XXX del XXXXXX questa Azienda Sanitaria Locale ha indetto una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 71 del d. Lgs. n. 36/2023, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di servizi di medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione presso i P.S. dei presidi ospedalieri della ASL di Frosinone per le esigenze della ASL di Frosinone.

che con successivo Atto Deliberativo n. ____ del __/__/____, che si intende qui integralmente richiamato ed approvato, è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura di servizi di medicina e chirurgia d’urgenza ed accettazione presso i P.S. dei presidi ospedalieri della ASL di Frosinone per la durata di 24 mesi, occorrenti per le esigenze della ASL di Frosinone in favore di ____ .

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano

ART. 1

La ASL di Frosinone, come sopra rappresentata, concede in appalto dal __/__/____ all'Operatore Economico _____ l'esecuzione della fornitura di servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i P.S. dei presidi ospedalieri della ASL di Frosinone per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo di € _____ IVA esclusa;

ART. 2

L'Operatore Economico _____ si impegna ad eseguire la fornitura alle condizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico di Gara nonché nell'offerta presentata dalla ditta medesima che si intendono integralmente richiamate per tutta la durata del contratto. In particolare, la ditta si obbliga a rispettare tutte le condizioni relative alla esecuzione della fornitura secondo le modalità previste ed indicate negli specifici articoli del Capitolato Tecnico. Inoltre, la ditta è tenuta a mantenere inalterata la fornitura per tutta la durata del contratto.

ART. 3

Le condizioni economiche stabilite in sede di gara si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 4

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ed essere emesse con cadenza mensile posticipata, sulla base dei dati certi relativi alle attività effettuate nel mese di riferimento riportati in un apposito prospetto mensile. Detto prospetto dovrà essere inviato a cura dell'aggiudicataria al DEC della fornitura di che trattasi, _____. Il DEC dovrà inviare, entro dieci (10) giorni dal ricevimento, il prospetto contenente i dati di riepilogo approvato con timbro e firma in originale, ed una propria attestazione di regolare espletamento della fornitura al CULF (Centro Unico per la Liquidazione delle Fatture) che, dopo aver ricevuto il prospetto, provvederà alla liquidazione della fattura. La ditta aggiudicataria potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la fotocopia del prospetto timbrato e firmato del DEC.

Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini di legge.

L'importo delle predette fatture sarà corrisposto sul conto corrente (conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.)

n. _____, intestato al fornitore presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie: _____

ART. 5

A garanzia dell'esatto adempimento della fornitura, secondo quanto disposto dal Disciplinare di Gara, l'Operatore Economico _____ ha presentato la cauzione definitiva di € _____ mediante Garanzia Fideiussoria n. _____ emessa da _____.

ART. 6

L'Operatore Economico _____ ha stipulato Polizza Assicurativa n. _____ valevole sino al _____ e, che, pena la risoluzione del presente contratto, dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di affidamento) con _____;

ART. 7

Il presente contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, dal __/__/____ al __/__/____.
Alla data di scadenza sopra indicata, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 8

La ASL di Frosinone si riserva la facoltà di eseguire il controllo della fornitura nelle forme che ritiene più opportune per verificare la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali. Tali controlli saranno effettuati da _____ della ASL di Frosinone in qualsiasi momento e senza preavviso; la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la massima collaborazione per l'espletamento delle suddette verifiche.

Qualora nel corso dei controlli dovesse risultare che le prestazioni rese non siano corrispondenti agli obblighi contrattuali sarà applicata da parte della ASL di Frosinone una penale di euro 500,00 per la mancata o irregolare esecuzione di ciascuna delle prestazioni previste dal Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo della fornitura in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di recidiva la ASL di Frosinone può applicare le penali per un importo doppio rispetto a quello stabilito nel comma precedente; si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

L'ASL di Frosinone si riserva, altresì, la facoltà di applicare le penali indicate nel Capitolato tecnico di gara.

Procedura di applicazione delle penali:

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato della ASL di Frosinone e/o suoi delegati, nel momento in cui ricevono la segnalazione da parte del personale Dirigente che opera nella ASL di Frosinone di una mancata o irregolare prestazione da parte della Ditta aggiudicataria della fornitura, contesta formalmente alla Ditta aggiudicataria l'applicazione delle penali, con l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Il responsabile della Ditta aggiudicataria trasmette, entro sette giorni successivi al ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni. Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato della ASL di Frosinone e/o suoi delegati, esaminate le controdeduzioni o dopo che è decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare o revocare o modificare la contestazione iniziale.

Ove ne ricorrano i presupposti, applica in via definitiva la penale mediante la comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

Le penali saranno rimosse dalla ASL di Frosinone prelevandole dai primi pagamenti a favore della Ditta aggiudicataria. In alternativa la ASL di Frosinone ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dalla Ditta aggiudicataria, che dovrà prontamente reintegrare.

Fermo restando la comminazione delle penali, non verranno retribuiti servizi non resi e si procederà ad eventuale azione di risarcimento danni. Le inadempienze vanno verificate in contraddittorio; in ogni caso, la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata in forma scritta, direttamente all'impresa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 9

È fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte della ASL o quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.

La mancata effettuazione della fornitura rappresenta inadempienza contrattuale e consente alla ASL di Frosinone di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione della fornitura stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico della Ditta aggiudicataria che ne è la sola responsabile, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti della ASL di Frosinone.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Ditta aggiudicataria di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati alla ASL di Frosinone.

Qualora nel corso della vigenza contrattuale dovessero sorgere contestazioni si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.

Le domande ed i reclami delle parti dovranno essere presentati per iscritto.

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che conseguono alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione esclusiva del Foro di Frosinone.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, la ditta, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (Circolare Regionale n. 224765 del 23.04.2015 – “ Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Misura di trattamento del rischio della REGIONE LAZIO. Adozione della clausola anti pantouflage”).

ART. 11

La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 122 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e nelle modalità ivi descritte.

In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della somministrazione della fornitura, l'Azienda ASL di Frosinone si riserva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

Detta risoluzione avverrà mediante nota inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grave e continua violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente disciplinare e non eliminati a seguito di diffida formale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della fornitura, contestata regolarmente;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- esecuzione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., delle transazioni relative al presente appalto eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale;
- avvenuta applicazione di almeno 3 penali in un anno e comunque non più di 5 penali per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In tutti i predetti casi di risoluzione, l'ASL ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione della fornitura appaltata alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta. Gli eventuali inadempimenti che comportano la risoluzione del contratto saranno segnalati all'ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

ART. 12

Il recesso interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 123 D.Lgs 5036/2023 e s.m.i. e nelle modalità ivi descritte.

La ASL di Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse attivata una convenzione CONSIP o venisse aggiudicata una gara d'appalto, centralizzata oppure aggregata, per la fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 21 sexies L. 241/1990 e s.m.i., con gli effetti di cui all'art.1373 co. 2 c.c., senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

ART. 13

L'Operatore Economico _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Al riguardo la ditta stessa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Sempre ai fini della tracciabilità di cui al presente articolo, la ditta aggiudicataria deve, necessariamente, riportare sulle fatture, ai fini della loro liquidabilità e pagamento, il seguente codice identificativo di gara (CIG): _____

ART. 14

Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico _____ individua nel dott. _____ il Supervisore Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la ditta stessa, il quale è Referente nei confronti della ASL Frosinone. I dati di contatto del Supervisore Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail: _____.

ART. 15

L'Azienda e l'Operatore Economico _____, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, dichiarano di volersi conformare al Capitolato Tecnico d'Appalto sottoscritto ed all'offerta presentata dalla medesima ditta per la fornitura di servizi di medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione presso i P.S. dei presidi ospedalieri della ASL di Frosinone, per la durata di 12 mesi, che sono integralmente richiamati e costituiscono parte integrante del contratto.

ART.16

Le parti si obbligano all'osservanza delle norme vigenti anche per le parti che comunque non dovessero risultare trasfuse nel presente contratto. In particolare, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento a quanto già disposto negli atti di gara nonché nella normativa regionale e nazionale vigente nonché al codice civile.

ART. 17

Per ogni eventuale controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Frosinone.

ART. 18

Tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle della sua registrazione fanno carico all'Operatore Economiche _____.

ART. 19

Poiché il presente contratto è soggetto ad IVA le parti decidono la registrazione a tassa fissa ai sensi della tariffa parte I del D.P.R. 16.04.1986, n° 131.

Imposto di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e D.M. 17/06/2014. Autorizzazione n. 22004 del 2008.

(OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO)

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DOTT.SSA MONICA CAIRA